

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-ter} N. 18-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **SAITTA**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DELLA DEPUTATA

VINCENZA BRUNO BOSSIO

(procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI COSENZA – UFFICIO GIP-GUP

il 21 giugno 2019

Presentata alla Presidenza il 19 maggio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal Tribunale di Cosenza — Ufficio GIP-GUP, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito del procedimento penale n. 1156/2017 RGNR — n. 2326/17 RG GIP) nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio, pervenuta alla Camera il 21 giugno 2019.

La Giunta ha dedicato all'esame della questione le sedute del 14, 21 e 29 aprile 2021 e del 5 maggio 2021, delle quali si allegano i resoconti.

Il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Cosenza, origina da una denuncia-querela nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio, da parte di Leonardo Sacco, legale rappresentante della Misericordia di Isola di Capo Rizzuto, ente gestore del Centro d'accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto (KR), per il reato di diffamazione di cui all'articolo 595, secondo e terzo comma, del codice penale. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 13 giugno 2019, ha ritenuto infondata l'eccezione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata dall'indagata e ha sospeso il procedimento, disponendo la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati. La domanda riguarda il *post* pubblicato sulla pagina *Facebook* dell'on. Bruno Bossio in data 5 luglio 2015 con il seguente contenuto: « *Guardate chi usa le porcherie di Pollichieni per attaccarmi: il capo del Cara di Crotona, er Buzzi de noantri. Onorata di tanta attenzione! Ancora non ho finito di indagare su come gestisci gli immigrati. Verrò presto a farti visita* ».

Tale *post* pareva far riferimento al precedente, pubblicato dal querelante, con il quale egli aveva condiviso l'articolo della testata *corrieredellacalabria.it* dal titolo « *Rimborsopoli. Ecco perché si può parlare di Adamopoli* », concernente il marito dell'on. Bruno Bossio, Nicola Adamo. Nel testo pubblicato dalla deputata Bruno Bossio, il querelante Sacco rilevava contenuti diffamatori e minacciosi nei suoi confronti. La diffamazione veniva fatta discendere dall'accostamento del querelante alla figura di Salvatore Buzzi, arrestato nell'inchiesta cd. « *Mafia capitale* » in relazione anche alla gestione dei centri di accoglienza degli immigrati; la minaccia dall'espressione « *verrò presto a farti visita* », giudicata dal Sacco una « *esplicita minaccia* » di iniziative ispettive, nella qualità di deputata o anche di componente della Commissione parlamentare antimafia, ispirate da « *personalismo e non da esigenze istituzionali e, come tali, espressione di una illegittima strumentalizzazione del ruolo per finalità private* ». Leonardo Sacco ha sporto quindi, in data 25 luglio 2015, denuncia-querela contro la deputata Bruno Bossio per i reati di diffamazione e di minaccia.

Dagli atti presenti nel fascicolo trasmesso alla Camera dei deputati emergono anzitutto le seguenti circostanze: il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotona ha ravvisato la propria incompetenza territoriale per il reato di diffamazione e chiesto l'archiviazione della denuncia, non rilevando gli estremi della minaccia nell'espressione « *verrò presto a farti visita* » profferita da un parlamentare, che « *non assume connotati che lascerebbero temere condotte antigiuridiche* »; il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotona ha disposto la restituzione degli atti per incompetenza territoriale su entrambe

le ipotesi delittuose, individuando la competenza del Tribunale di Cosenza, luogo di residenza e domicilio dell'indagata; il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ha chiesto due volte l'archiviazione sia per il reato di minaccia sia per quello di diffamazione, rilevando per quest'ultimo, in un primo momento, che non fosse possibile per « il comune lettore dirigere la portata lesiva » delle affermazioni della deputata Bruno Bossio « verso il Sacco Leonardo non essendoci alcun riferimento alla sua persona » e, successivamente, che le frasi « critiche » espresse dall'on. Bruno Bossio « possono essere identificate come espressione dell'esercizio di critica politica »; il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza ha ritenuto invece fondata la querela per il delitto di cui all'articolo 595, comma terzo, del codice penale in relazione all'espressione « il capo del Cara di Crotona, er Buzzi de noantri », da egli qualificata come « oggettivamente offensiva », rilevando che non possano sussistere dubbi con l'identificazione del destinatario dell'offesa, vale a dire il « capo del CARA di Crotona », che all'epoca dei fatti era il querelante, in quanto legale rappresentante dell'ente Misericordia di Isola Capo Rizzuto, soggetto gestore del Centro di accoglienza dei richiedenti asilo di S. Anna di Isola Capo Rizzuto.

Nelle premesse dell'ordinanza del GIP di Cosenza si dà conto di un'interrogazione a risposta scritta (n. 4-08566) presentata dalla deputata Bruno Bossio in data 26 marzo 2015 (nell'ordinanza è scritto per errore 2016), prima quindi della pubblicazione del *post* ritenuto diffamatorio. Il GIP ha in effetti considerato il fatto che il citato atto di sindacato ispettivo sia precedente nel tempo a quello che egli definisce « lo scritto diffamatorio », ma in proposito ha tuttavia ritenuto che « le pur circostanziate osservazioni critiche alla gestione del 'CARA di Crotona' di cui all'interrogazione (...) non contengono alcun riferimento in relazione alla persona del legale rappresentante dell'Ente Misericordia di Isola Capo Rizzuto né, tantomeno, a collegamenti di questi con la criminalità organizzata di stampo ma-

fiOSO » e che l'interrogazione « si sofferma su talune 'criticità' relative al sovraffollamento del centro di accoglienza, a problematiche attinenti alla carenza di igiene, a carenze strutturali, alla insufficienza di personale, alle inettitudini professionali degli operatori, nonché ad inadempimenti contrattuali ». Sempre nelle premesse all'ordinanza, si legge che « a seguito delle indagini ordinate dal sottoscritto decidente, il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha testualmente dichiarato quanto segue: 'nel corso della XVII legislatura (...) non risultano atti formali o tipici prodotti dall'on. Vincenza Bruno Bossio, né risultano dichiarazioni, richieste o proposte, concernenti atti tipici dell'inchiesta parlamentare riferibili (...) alla ispezione avvenuta al centro di accoglienza richiedenti asilo 'S. Anna' di Isola di Capo Rizzuto (KR) ».

È opportuno svolgere due considerazioni su quanto riferito nelle premesse dell'ordinanza del GIP di Cosenza.

La prima si riferisce alla comunicazione del Presidente della Commissione antimafia della presente XVIII legislatura, riassunta nell'ordinanza e allegata in copia al fascicolo degli atti trasmessi dal Tribunale di Cosenza alla Camera, sull'assenza di atti tipici dell'on. Bruno Bossio svolti nella medesima Commissione nel corso della XVII legislatura.

In proposito si rileva che, tra gli atti del fascicolo trasmesso alla Camera, vi è anche il resoconto dell'audizione del 20 ottobre 2015 in Commissione antimafia del prefetto Mario Morcone, allora a capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Nel corso dell'audizione l'on. Bruno Bossio parlò del CARA di Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto, riferendosi in particolare alla società fornitrice del servizio di *catering* e ai suoi rapporti con una precedente società ai cui titolari era stato sospeso il certificato antimafia, e riferì di una visita da lei effettuata al CARA stesso, sostenendo che il sig. Sacco non avrebbe gradito la presenza di alcune persone che la accompagnavano. L'audizione del prefetto

Morcone ebbe luogo in una data successiva a quella di pubblicazione del *post* su *Facebook* e gli interventi della deputata Bruno Bossio nel corso di quella audizione non possono perciò essere gli atti tipici alla base delle dichiarazioni poi oggetto di querela; va tuttavia considerato il fatto che la visita al CARA si era svolta in una data precedente sia a quella dell'audizione sia a quella di pubblicazione del *post*.

In merito alla questione se la visita di un parlamentare sia da considerare come atto tipico dell'attività parlamentare, si osserva che: l'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito dalla legge n. 46 del 2017 — che ha stabilito che nei centri di permanenza per i rimpatri (ex CIE) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in base alla quale i parlamentari hanno diritto di accedere agli istituti penitenziari — è successivo alla vicenda in esame; i centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) sono strutture diverse dagli ex CIE sebbene entrambe facenti parti del medesimo sistema di accoglienza e di identificazione dei migranti, come testimoniato dall'apposita Commissione monocamerale d'inchiesta istituita alla Camera nella scorsa legislatura, che si occupava delle condizioni di trattenimento dei migranti tanto nei CARA quanto negli ex CIE; il tema dell'accesso dei parlamentari alle strutture di accoglienza dei migranti si è posto indubbiamente anche in epoca anteriore alla vicenda in esame, basti pensare che la deliberazione sull'istituzione della citata Commissione monocamerale d'inchiesta è del 17 novembre 2014.

La seconda considerazione è in merito all'interrogazione n. 4-08566, presentata dall'on. Bruno Bossio in data precedente alla pubblicazione del *post* su *Facebook*, e alle valutazioni del GIP sul suo contenuto. Al riguardo si rileva che nelle premesse dell'interrogazione, che contiene diversi rilievi critici concernenti la gestione del CARA di Isola di Capo Rizzuto, si dà conto di una visita al predetto centro effettuata il 22 maggio 2015 dalla parlamentare — accompagnata da altri esponenti politici tra cui un altro deputato — e sono citati

un'inchiesta apparsa sulla testata « *Repubblica.it* » il 6 maggio 2014 e un articolo di « *L'Espresso online* » del 2 marzo 2015, che richiamava una precedente inchiesta della medesima testata. Non vi è dubbio che l'interrogante Bruno Bossio abbia mosso pesanti critiche alla gestione del CARA, rilevate anche dal GIP di Cosenza, il quale però non sembra avere posto attenzione agli altri aspetti sopra evidenziati: la visita dei parlamentari e il rinvio ad articoli di stampa *online*. L'inchiesta di « *Repubblica.it* », che è ancora reperibile su internet, riguarda la gestione di diversi centri di accoglienza e si conclude con la seguente domanda: « *infine, i soldi del pocket money, che nel solo Cara di Isola Capo Rizzuto ammontano a due milioni euro, stanziati dallo Stato e non erogati a chi ne aveva diritto, dove sono finiti?* ». Nell'articolo de « *L'Espresso on line* » del 2 marzo 2015, tuttora reperibile su internet come la precedente inchiesta del 26 febbraio 2015 della stessa testata, si riferisce che nei giorni precedenti si sarebbe verificata un'incetta nelle edicole di Crotona e Isola di Capo Rizzuto dell'ultimo numero dell'Espresso, segnalata dai lettori, che la attribuivano « *alla presenza di una notizia scomoda* » che era stata pubblicata sul sito internet dell'Espresso il giovedì e che evidentemente qualcuno temeva potesse essere stata pubblicata anche sulla versione cartacea in edicola il giorno successivo; la notizia « *scomoda* », prosegue l'articolo, sarebbe stata l'inchiesta del 26 febbraio 2015 che « *ricostruisce punto per punto tutti gli affari delle Misericordie di Isola Capo Rizzuto* ». L'inchiesta in questione, intitolata « *Centri di accoglienza, per la Misericordie Srl un impero da Isola Capo Rizzuto a Lampedusa* », riferisce della composizione societaria della « *Misericordia crotonese* » e ne illustra le attività e le partecipazioni economiche; nell'inchiesta il sig. Sacco è citato come « *Vicepresidente nazionale delle Misericordie con delega all'immigrazione* » e come « *governatore dell'organizzazione di Isola Capo Rizzuto* ». Nella medesima inchiesta si dà conto di una lettera indirizzata dall'eurodeputata Laura Ferrara al prefetto di Crotona, nella quale si chiedeva

“chi fornisce e controlla i beni erogati dall’ente gestore come « pocket money »” e si riferiva che “questo sistema, è apparso alla Ferrara « ai confini della legalità »”. Va quindi rilevato che la domanda con la quale si conclude l’inchiesta del quotidiano *la Repubblica*, che allude alla distrazione di fondi pubblici destinati al CARA il cui responsabile era il querelante, e la definizione di « ai confini della legalità » del sistema di erogazione del cosiddetto *pocket money* agli ospiti del medesimo CARA, contenuta nell’articolo dell’*Espresso*, sembrerebbero conferire all’interrogazione — che rimanda a tali fonti giornalistiche — un contenuto ulteriore rispetto a quello sintetizzato dal GIP nell’ordinanza.

Negli atti tipici dell’attività parlamentare della deputata Bruno Bossio si segnala anche l’esistenza di un’altra interrogazione precedente alle affermazioni oggetto della querela del sig. Sacco. Si tratta dell’interrogazione a risposta scritta in commissione n. 5-03810, presentata il 16 ottobre 2014, nella quale è scritto che la gestione del CARA di Isola Capo Rizzuto « è stata già oggetto di controversie e perplessità sollevate dalla sottoscritta dopo una visita al centro conseguente alla documentata inchiesta giornalistica curata da Raffaella Cosentino e Alessandro Mezzaroma ed apparsa su *Repubblica.it* il 6 maggio 2014, con il titolo “Milioni sulla pelle dei rifugiati” » (si tratta sempre dell’inchiesta citata nell’interrogazione valutata dal GIP).

Si deve quindi valutare se la visita effettuata al centro di accoglienza in data antecedente alla pubblicazione delle affermazioni ritenute diffamatorie possa essere considerata come atto tipico dell’attività parlamentare. Al riguardo, si osserva che proprio la legge n. 140 del 2003 prevede, all’articolo 3, comma 1, che l’articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica anche per ogni attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento. A tale proposito, nel concetto di ispezione ben può rientrare la visita a un determinato luogo per prendere direttamente contezza del suo stato o di quanto vi avvenga,

in via propedeutica alla presentazione di un atto tipico, così come poi effettivamente avvenuto nel caso in esame.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, nel corso del dibattito in Giunta, sin dalla prima seduta, è stato osservato da più parti che nel caso in esame vi sono atti tipici dell’attività parlamentare in relazione di nesso funzionale con le dichiarazioni contestate, anche se il giudice di Cosenza non lo ha rilevato; conseguentemente, è stata posta la questione dell’importanza di definire il perimetro e l’estensione di fondamentali funzioni parlamentari.

Nella seduta del 21 aprile 2021, la deputata Bruno Bossio è stata ascoltata in audizione dalla Giunta per le autorizzazioni, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento della Camera. La deputata ha riferito che il sig. Sacco risulta condannato per mafia in primo grado, con rito abbreviato, a diciassette anni di reclusione e che, nel processo di secondo grado, è stata formulata una richiesta di condanna a venti anni. L’on. Bruno Bossio ha poi sottolineato che quanto da lei pubblicato sui *social network* è una proiezione delle sue iniziative ispettive condotte a partire dal 2015 sul Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Crotone. Tale attività ispettiva ebbe inizio a seguito della pubblicazione di inchieste giornalistiche che evidenziavano pesanti irregolarità nella gestione del cosiddetto *pocket money*, che risultava non essere effettivamente erogato ai migranti. Ha quindi ricordato di essersi recata per un’ispezione presso il CARA e di avere presentato due interrogazioni, la prima insieme ad altri deputati calabresi, la seconda con il deputato Chaouki, e che, dopo la presentazione di tali interrogazioni, è iniziata una campagna denigratoria sui *social network*, nei confronti suoi e dell’ex deputato Chaouki, condotta dal sig. Sacco, al punto che vi sarebbero stati i presupposti affinché ella sporgesse querela nei suoi confronti. Tale campagna, dai toni intimidatori, può essere considerata — a giudizio della deputata Bruno Bossio — una conseguenza delle sue attività ispettive, che ha riferito di avere comunque prose-

guito, anche prima della conclusione delle indagini della magistratura sulle attività del sig. Sacco, iniziate già dal 2007. Infine la deputata ha ricordato che, come risulta da quanto illustrato nella precedente seduta della Giunta, ci sono state da parte dei pubblici ministeri più richieste di archiviazione della querela sporta nei suoi confronti. Rispondendo alle domande dei componenti della Giunta, la deputata Bruno Bossio ha chiarito che l'oggetto della sua attività ispettiva può riassumersi in due questioni fondamentali: la prima riguarda la gestione del *pocket money* e la seconda, che è stata il vero oggetto dell'attività investigativa dell'autorità giudiziaria, riguarda l'affidamento del *catering* a una società riconducibile ai medesimi soggetti titolari di un'altra società che era stata oggetto di una misura interdittiva antimafia. Nel prosieguo dell'audizione la deputata ha riferito di avere effettuato, nel corso della XVII legislatura, molte visite nelle carceri, anche senza preavviso, e di essersi occupata dei centri di accoglienza per i migranti, tra cui il CARA di Crotone, nell'ambito di una più complessiva attività di verifica del rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, oltre che dei diritti umani, in tali strutture. Ha precisato che, prima di interessarsi alla materia, non sapeva che il sig. Sacco, che non conosceva, fosse il gestore del CARA di Crotone e di avere approfondito alcune questioni, dopo la presentazione della prima interrogazione, anche perché era componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia. La deputata Bruno Bossio ha poi ribadito che, dopo le sue due prime interrogazioni, è iniziata una serie di attacchi nei suoi confronti condotta dal sig. Sacco su *Facebook*; ciò nonostante lei ha proseguito nella propria attività ispettiva, anche attraverso visite senza preavviso che le hanno dato modo di verificare situazioni anche drammatiche all'interno del centro, che sono state oggetto di un'ulteriore interrogazione parlamentare presentata successivamente al *post* contestato. Infine, l'on. Bruno Bossio ha riferito di una audizione del procuratore Gratteri presso la Commissione antimafia della

scorsa legislatura, successiva al rinvio a giudizio del Sacco, nella quale lei ha ricostruito, con un intervento in parte segreto, la propria attività ispettiva concernente il CARA di Crotone; tale attività si è svolta anche prima della conclusione delle indagini da parte della magistratura. La deputata Bruno Bossio ha affermato di ritenere che il sig. Sacco abbia visto nell'attività parlamentare da lei svolta un pericolo rispetto al modo in cui egli conduceva le proprie attività, giudicate poi fraudolente nel processo di primo grado e confermato che la condanna subita in primo grado dal sig. Sacco è relativa ai fatti da lei evidenziati nella sua attività parlamentare. In conclusione della sua audizione, la deputata ha infine fatto presente che il sig. Sacco era rappresentante della Misericordia di Isola Capo Rizzuto, ente gestore del CARA, e che i rappresentanti nazionali delle Misericordie si sono dissociati dalle attività del Sacco.

Nella seduta del 29 aprile 2021, è stato rilevato come, a seguito dell'audizione, si fosse ulteriormente definito un quadro che era già ben delineato dai documenti a disposizione della Giunta. Appare infatti chiaro che le dichiarazioni all'origine della querela sono divulgative – con le modalità espressive proprie del mezzo utilizzato – dell'attività ispettiva svolta dalla deputata, consistente nella effettuazione di visite, anche senza preavviso, e nella presentazione alla Camera di più di un atto di sindacato ispettivo, prima e dopo la pubblicazione del *post* contestato; ciò è confermato anche da quella parte del *post* che ha originato la querela per minacce, giustamente archiviata dall'autorità giudiziaria, dove la deputata scriveva: « *ancora non ho finito di indagare su come gestisci gli immigrati. Verrò presto a farti visita* ». È stato evidenziato che, delle due questioni fondamentali oggetto dell'attività ispettiva della deputata Bruno Bossio (la gestione del *pocket money* all'interno del CARA e l'affidamento del *catering* a una società riconducibile ai medesimi soggetti titolari di un'altra società che era stata oggetto di una misura interdittiva antimafia), la prima è al centro dell'interrogazione n. 4-08566, esaminata

anche dal GIP di Cosenza, mentre la seconda è emersa sin dalla visita ispettiva del 22 maggio 2015, citata nella medesima interrogazione e in altri atti parlamentari. È stato altresì osservato che il contenuto dell'atto di sindacato ispettivo è stato probabilmente valutato in modo riduttivo e senza considerare adeguatamente la reale portata delle denunce ivi dettagliatamente circostanziate, anche attraverso il rimando a inchieste giornalistiche.

È quindi risultato evidente che, nella sua attività parlamentare ispettiva, svolta sia prima sia dopo la pubblicazione delle dichiarazioni contestate, l'onorevole Bruno Bossio ha ritenuto di denunciare irregolarità nella gestione del CARA e di avanzare dubbi sulla legalità della stessa; tali dubbi — come noto — si sono poi dimostrati fondati in sede penale, vista la pesante condanna inflitta in primo grado al Sacco dal tribunale di Cosenza per il reato di associazione di tipo mafioso. In tale con-

testo, il riferimento al Sacco come « *Buzzi de noantri* » appare in definitiva rappresentativo e riassuntivo di quanto in precedenza sostenuto in sede parlamentare dalla deputata, in relazione alla gestione del CARA di Isola di Capo Rizzuto. Per le ragioni sopra esposte è stata formulata quindi alla Giunta la proposta di deliberare nel senso della insindacabilità.

Nella seduta del 5 maggio 2021, infine, la proposta alla Giunta di deliberare nel senso della insindacabilità è stata approvata con il voto favorevole dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

La Giunta ha deliberato, pertanto, nel senso che alle dichiarazioni rese dalla deputata Bruno Bossio, di cui al procedimento penale in oggetto, si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Eugenio SAITTA, *relatore*

ALLEGATO

**Estratto dei resoconti sommari della Giunta per le autorizzazioni del
26 giugno 2019, del 14, 21 e 29 aprile e del 5 maggio 2021.****Mercoledì 26 giugno 2019****Comunicazioni del Presidente.**

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica inoltre che nella giornata di venerdì 21 giugno 2019 è stata assegnata alla Giunta una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dal Tribunale di Cosenza – Ufficio GIP-GUP, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 1156/2017 RG NR – n. 2326/17 RG GIP) nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio.

La seduta termina alle 9.35.**Mercoledì 14 aprile 2021**

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RG NR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18).

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio, pendente presso il tribunale di Cosenza (procedimento n. 1156/2017 RG NR – n. 2326/17 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 18). Si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 21 giugno 2019, sulla quale ha affidato l'incarico di relatore al deputato Eugenio Saitta.

Invita quindi il relatore a illustrare la questione alla Giunta.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, riferisce che il documento in titolo riguarda un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Cosenza, originato da una denuncia-querela nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio, da parte di Leonardo Sacco, legale rappresentante della Misericordia di Isola di Capo Rizzuto, ente gestore del Centro d'accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto (KR), per il reato di diffamazione di cui all'articolo 595, secondo e terzo comma, del codice penale. La richiesta è pervenuta in data 21 giugno 2019 dal Tribunale di Cosenza – Ufficio GIP-GUP, dopo che il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 13 giugno 2019, ha ritenuto infondata l'eccezione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata dall'indagata e ha sospeso il procedimento, disponendo la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati. La domanda riguarda il *post* pubblicato sulla pagina Facebook dell'on. Bruno Bossio in data 5 luglio 2015 con il seguente contenuto: « Guardate chi usa le porcherie di Pollichieni per attaccarmi: il capo del Cara di Crotone, *er Buzzi de noantri*. Onorata di tanta attenzione! Ancora non ho finito di indagare su come gestisci gli immigrati. Verrò presto a farti visita ». Tale *post* farebbe riferimento al precedente, pubblicato dal querelante, con il quale egli aveva condiviso l'articolo della testata *corriere-dellacalabria.it* dal titolo « Rimborsopoli. Ecco perché si può parlare di Adamopoli », concernente il marito dell'on. Bruno Bossio, Nicola Adamo. Nel testo pubblicato dalla deputata Bruno Bossio, il querelante Sacco rilevava contenuti diffamatori e mi-

nacciosi nei suoi confronti. La diffamazione discenderebbe dall'accostamento del querelante alla figura di Salvatore Buzzi, arrestato nell'inchiesta cd. « Mafia capitale » in relazione anche alla gestione dei centri di accoglienza degli immigrati; la minaccia dall'espressione « verrò presto a farti visita », giudicata dal Sacco una « esplicita minaccia » di iniziative ispettive, nella qualità di deputata o anche di componente della Commissione parlamentare antimafia, ispirate da « personalismo e non da esigenze istituzionali e, come tali, espressione di una illegittima strumentalizzazione del ruolo per finalità private ». Leonardo Sacco ha sporto quindi, in data 25 luglio 2015, denuncia-querela contro la deputata Bruno Bossio per i reati di diffamazione e di minaccia.

Dagli atti presenti nel fascicolo trasmesso alla Camera dei deputati emergono anzitutto le seguenti circostanze: il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone ha ravvisato la propria incompetenza territoriale per il reato di diffamazione e chiesto l'archiviazione della denuncia, non rilevando gli estremi della minaccia nell'espressione « verrò presto a farti visita » profferita da un parlamentare, che « non assume connotati che lascerebbero temere condotte antiggiuridiche »; il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha disposto la restituzione degli atti per incompetenza territoriale su entrambe le ipotesi delittuose, individuando la competenza del Tribunale di Cosenza, luogo di residenza e domicilio dell'indagata; il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ha chiesto due volte l'archiviazione sia per il reato di minaccia sia per quello di diffamazione, rilevando per quest'ultimo, in un primo momento, che non fosse possibile per « il comune lettore dirigere la portata lesiva » delle affermazioni della deputata Bruno Bossio « verso il Sacco Leonardo non essendoci alcun riferimento alla sua persona » e, successivamente, che le frasi « critiche » espresse dall'on. Bruno Bossio « possono essere identificate come espressione dell'esercizio di critica politica »; il

giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza ha ritenuto invece fondata la querela per il delitto di cui all'articolo 595, comma terzo, del codice penale in relazione all'espressione « il capo del Cara di Crotone, *er Buzzi de noantri* », da egli qualificata come « oggettivamente offensiva », rilevando che non possano sussistere dubbi con l'identificazione del destinatario dell'offesa, vale a dire il « capo del CARA di Crotone », che all'epoca dei fatti era il querelante, in quanto legale rappresentante dell'ente Misericordia di Isola Capo Rizzuto, soggetto gestore del Centro di accoglienza dei richiedenti asilo di S. Anna di Isola Capo Rizzuto.

Sottolinea poi che nelle premesse dell'ordinanza del GIP di Cosenza si dà conto di un'interrogazione a risposta scritta presentata dalla deputata Bruno Bossio in data 26 marzo 2015 (nell'ordinanza è scritto per errore 2016), prima quindi della pubblicazione del post ritenuto diffamatorio. Rileva che il GIP ha considerato il fatto che il citato atto di sindacato ispettivo precede nel tempo quello che egli definisce « lo scritto diffamatorio », ma in proposito ha tuttavia ritenuto che « le pur circostanziate osservazioni critiche alla gestione del "CARA di Crotone" di cui all'interrogazione (...) non contengono alcun riferimento in relazione alla persona del legale rappresentante dell'Ente Misericordia di Isola Capo Rizzuto né, tantomeno, a collegamenti di questi con la criminalità organizzata di stampo mafioso » e che l'interrogazione « si sofferma su talune "criticità" relative al sovraffollamento del centro di accoglienza, a problematiche attinenti alla carenza di igiene, a carenze strutturali, alla insufficienza di personale, alle inettitudini professionali degli operatori, nonché ad inadempimenti contrattuali ».

Fa presente che, sempre nelle premesse all'ordinanza, si legge che « a seguito delle indagini ordinate dal sottoscritto decidente, il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha testualmente dichiarato quanto segue: "nel corso della

XVII legislatura (...) non risultano atti formali o tipici prodotti dall'on. Vincenza Bruno Bossio, né risultano dichiarazioni, richieste o proposte, concernenti atti tipici dell'inchiesta parlamentare riferibili (...) alla ispezione avvenuta al centro di accoglienza richiedenti asilo 'S. Anna' di Isola di Capo Rizzuto (KR)».

Ritiene quindi opportuno svolgere due considerazioni su quanto riferito nelle premesse dell'ordinanza del GIP di Cosenza. La prima si riferisce alla comunicazione del Presidente della Commissione antimafia della presente XVIII legislatura, riassunta nell'ordinanza e allegata in copia al fascicolo degli atti trasmessi dal Tribunale di Cosenza alla Camera, sull'assenza di atti tipici dell'on. Bruno Bossio svolti nella medesima Commissione nel corso della XVII legislatura. In proposito rileva che, tra gli atti del fascicolo trasmesso alla Camera, vi è anche il resoconto dell'audizione del 20 ottobre 2015 in Commissione antimafia del prefetto Mario Morcone, allora a capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Nel corso dell'audizione l'on. Bruno Bossio parlò del CARA di Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto, riferendosi in particolare alla società fornitrice del servizio di *catering* e ai suoi rapporti con una precedente società ai cui titolari era stato sospeso il certificato antimafia, e riferì di una visita da lei effettuata al CARA stesso, sostenendo che il sig. Sacco non avrebbe gradito la presenza di alcune persone che la accompagnavano.

Precisa che l'audizione del prefetto Morcone ebbe luogo in una data successiva a quella di pubblicazione del *post* su *Facebook* e che gli interventi della deputata Bruno Bossio nel corso di quella audizione non possono perciò essere gli atti tipici alla base delle dichiarazioni poi oggetto di querela; rimarca però il fatto che la visita al CARA si svolse in una data precedente sia a quella dell'audizione sia a quella di pubblicazione del *post*.

In merito alla questione se la visita di un parlamentare sia da considerare come atto tipico dell'attività parlamentare, osserva che: l'articolo 19 del decreto-legge

n. 13 del 2017, convertito dalla legge n. 46 del 2017 — che ha stabilito che nei centri di permanenza per i rimpatri (ex CIE) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in base alla quale i parlamentari hanno diritto di accedere agli istituti penitenziari — è successivo alla vicenda che la Giunta è chiamata ad esaminare; i centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) sono strutture diverse dagli ex CIE sebbene entrambe facenti parti del medesimo sistema di accoglienza e di identificazione dei migranti, come testimoniato dall'apposita Commissione monocamerale d'inchiesta istituita alla Camera nella scorsa legislatura, che si occupava delle condizioni di trattenimento dei migranti tanto nei CARA quanto negli ex CIE; il tema dell'accesso dei parlamentari alle strutture di accoglienza dei migranti si è posto indubbiamente anche in epoca anteriore alla vicenda in esame, basti pensare che la deliberazione sull'istituzione della citata Commissione monocamerale d'inchiesta è del 17 novembre 2014.

Svolge quindi considerazioni in merito all'interrogazione n. 4-08566, presentata dall'on. Bruno Bossio in data precedente alla pubblicazione del *post* su *Facebook*, e alle valutazioni del GIP sul suo contenuto. Al riguardo rileva che nelle premesse dell'interrogazione, che contiene diversi rilievi critici concernenti la gestione del CARA di Isola di Capo Rizzuto, si dà conto di una visita al predetto centro effettuata il 22 maggio 2015 dalla parlamentare — accompagnata da altri esponenti politici tra cui un altro deputato — e sono citati un'inchiesta apparsa sulla testata « Repubblica.it » il 6 maggio 2014 e un articolo de « L'Espresso online » del 2 marzo 2015, che richiamava una precedente inchiesta della medesima testata.

Non vi è dubbio che l'interrogante Bruno Bossio abbia mosso pesanti critiche alla gestione del CARA, rilevate anche dal GIP di Cosenza, il quale però non sembra avere posto attenzione agli altri aspetti sopra evidenziati: la visita dei parlamentari e il rinvio ad articoli di stampa *online*. Riferisce che l'inchiesta di *Repubblica.it*,

che è ancora reperibile su internet, riguarda la gestione di diversi centri di accoglienza e si conclude con la seguente domanda: « infine, i soldi del *pocket money*, che nel solo Cara di Isola Capo Rizzuto ammontano a due milioni euro, stanziati dallo Stato e non erogati a chi ne aveva diritto, dove sono finiti? ». Sottolinea che nell'articolo dell'Espresso *on line* del 2 marzo 2015, tuttora reperibile su internet come la precedente inchiesta del 26 febbraio 2015 della stessa testata, si riferisce che nei giorni precedenti si sarebbe verificata un'incetta nelle edicole di Crotona e Isola di Capo Rizzuto dell'ultimo numero dell'Espresso, segnalata dai lettori, che la attribuivano « alla presenza di una notizia "scomoda" che era stata pubblicata sul sito internet dell'Espresso il giovedì e che evidentemente qualcuno temeva potesse essere stata pubblicata anche sulla versione cartacea in edicola il giorno successivo »; la notizia « scomoda », prosegue l'articolo, sarebbe stata l'inchiesta del 26 febbraio 2015 che « ricostruisce punto per punto tutti gli affari delle Misericordie di Isola Capo Rizzuto ». L'inchiesta in questione, intitolata « Centri di accoglienza, per la Misericordie Srl un impero da Isola Capo Rizzuto a Lampedusa », riferisce della composizione societaria della « Misericordia crotonese » e ne illustra le attività e le partecipazioni economiche; evidenzia che nell'inchiesta il sig. Sacco è citato come « Vicepresidente nazionale delle Misericordie con delega all'immigrazione » e « governatore dell'organizzazione di Isola Capo Rizzuto ». Evidenzia inoltre che nella medesima inchiesta si dà conto di una lettera indirizzata dall'eurodeputata Laura Ferrara al prefetto di Crotona, nella quale si chiedeva « chi fornisce e controlla i beni erogati dall'ente gestore come "*pocket money*" » e si riferiva che « questo sistema, è apparso alla Ferrara "ai confini della legalità" ». Rileva che la domanda con la quale si conclude l'inchiesta del quotidiano *la Repubblica*, che allude alla distrazione di fondi pubblici destinati al CARA il cui responsabile era il querelante, e la definizione di « ai confini della legalità » del sistema di erogazione del cosiddetto *pocket money* agli

ospiti del medesimo CARA, contenuta nell'articolo dell'Espresso, sembrerebbero conferire all'interrogazione – che rimanda a tali fonti giornalistiche – un contenuto ulteriore rispetto a quello sintetizzato dal GIP nell'ordinanza. In conclusione, rileva che non si possa prescindere dalla valutazione dagli elementi testé illustrati per valutare se l'interrogazione in questione sia un atto presentato in sedi parlamentari proprie dalla deputata Bruno Bossio con un legame di tipo funzionale rispetto al *post* su Facebook che ha dato origine alla denuncia-querela.

Segnala anche l'esistenza di un'altra interrogazione precedente alle affermazioni oggetto della querela del sig. Sacco. Si tratta dell'interrogazione a risposta scritta in commissione n. 5-03810, presentata il 16 ottobre 2014, nella quale è scritto che la gestione del CARA di Isola Capo Rizzuto « è stata già oggetto di controversie e perplessità sollevate dalla sottoscritta dopo una visita al centro conseguente alla documentata inchiesta giornalistica curata da Raffaella Cosentino e Alessandro Mezzaroma ed apparsa su *Repubblica.it* il 6 maggio 2014, con il titolo "Milioni sulla pelle dei rifugiati" » (si tratta sempre dell'inchiesta citata nell'interrogazione valutata dal GIP).

Fa presente che resta, infine, da valutare se la visita effettuata al centro di accoglienza in data antecedente alla pubblicazione delle affermazioni ritenute diffamatorie possa essere considerato come atto tipico dell'attività parlamentare. Al riguardo, osserva che proprio la legge n. 140 del 2003 prevede, all'articolo 3, comma 1, che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica anche per ogni attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento. Rileva, a tale proposito, che nel concetto di ispezione ben può rientrare la visita a un determinato luogo per prendere direttamente contezza del suo stato o di quanto vi avvenga, in via propedeutica alla presentazione di un atto tipico, così come poi effettivamente avvenuto nel caso in esame. Tanto premesso, si

riserva di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessata e del dibattito che ne seguirà.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, sottolinea che dalla relazione svolta dal deputato Saitta emerge che prima della pubblicazione del *post* contestato erano state presentate due interrogazioni dall'on. Bruno Bossio sulla gestione del CARA di Isola di Capo Rizzuto e che, sempre prima della citata pubblicazione, vi era anche stata una ispezione, da parte della deputata, nel medesimo centro.

Pietro PITTALIS (FI) rileva che dalla vicenda emergono aspetti meritevoli di approfondimento sotto ogni profilo; desta in particolare preoccupazione che, da parte di chi esercita funzioni giurisdizionali, sia stata ignorata una chiara prerogativa della deputata.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, auspica che la relazione della Giunta sul documento in titolo possa costituire l'occasione per definire il perimetro e l'estensione di fondamentali funzioni parlamentari. Comunica inoltre che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessata a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive.

Mercoledì 21 aprile 2021

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RG NR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 aprile 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio, pendente presso il tribunale di Cosenza (procedimento n. 1156/2017 RG NR – n. 2326/17 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 18). Ricorda che nella seduta del 14 aprile 2021 il relatore, deputato Eugenio Saitta, ha illustrato la vicenda alla Giunta. Ricorda, inoltre, che – come annunciato nella medesima seduta – oggi si procederà ad ascoltare la deputata Vincenza Bruno Bossio ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.

Invita la deputata Vincenza Bruno Bossio a entrare in aula.

(Viene introdotta la deputata Vincenza Bruno Bossio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, con riferimento al Doc. IV-ter, n. 18, la deputata Vincenza Bruno Bossio è invitata ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni.

Ricorda che al termine dell'intervento dell'audita, i colleghi potranno intervenire per formulare quesiti e osservazioni.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) riferisce preliminarmente di aver letto il resoconto della seduta del 14 aprile scorso e di riconoscersi nelle cose che sono state dette, in particolare dal relatore e dal presidente. Riferisce che il sig. Sacco risulta condannato per mafia in primo grado, con rito abbreviato, a diciassette anni di reclusione e che, nel processo di secondo grado, è stata formulata una richiesta di condanna a venti anni. Sottolinea che quanto da lei pubblicato sui *social network* è una proiezione delle sue iniziative ispettive condotte a partire dal 2015 sul Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Crotone. Tale attività ispettiva ebbe inizio a seguito della pubblicazione di inchieste giornalistiche che evidenziavano pesanti irregolarità nella gestione del cosiddetto *po-*

cket money, che non veniva erogato ai migranti. Ricorda di essersi recata per un'ispezione presso il CARA e di avere presentato due interrogazioni, la prima insieme ad altri deputati calabresi, la seconda con il deputato Chaouki, e che, dopo la presentazione di tali interrogazioni, è iniziata una campagna denigratoria sui *social network*, nei confronti suoi e dell'ex deputato Chaouki, condotta dal sig. Sacco, al punto che vi sarebbero stati i presupposti affinché ella sporgesse querela nei suoi confronti. Tale campagna, dai toni intimidatori, può essere considerata una conseguenza delle sue attività ispettive, che riferisce di avere comunque proseguito, anche prima della conclusione delle indagini della magistratura sulle attività del sig. Sacco, iniziate già dal 2007. Ricorda infine che, come evidenziato dal relatore, ci sono state da parte dei pubblici ministeri più richieste di archiviazione della querela sporta nei suoi confronti.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, chiede conferma che le attività ispettive, sia con riferimento alla visita presso il CARA sia alla presentazione di atti di sindacato ispettivo, siano antecedenti alla pubblicazione del *post* ritenuto diffamatorio dal querelante e che l'oggetto dell'attività ispettiva fosse la supposta opacità nella gestione del centro.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) conferma che gli atti ispettivi sono antecedenti alla pubblicazione del *post*. Riferisce che l'oggetto della sua attività ispettiva può riassumersi in due questioni fondamentali: la prima riguarda la gestione del *pocket money* e la seconda, che è stata il vero oggetto dell'attività investigativa dell'autorità giudiziaria, riguarda l'affidamento del *catering* a una società riconducibile ai medesimi soggetti titolari di un'altra società che era stata oggetto di una misura interdittiva antimafia.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, rileva che, come si evince dalla documentazione a disposizione della Giunta, il *post* della deputata Bruno Bossio rispondeva a un

attacco personale del sig. Sacco, per mezzo di un *post* a sua volta pubblicato su *Facebook*; rileva altresì che la deputata ha fatto riferimento a una serie di attacchi portati dal sig. Sacco dopo l'avvio dell'attività ispettiva della parlamentare relativa alla gestione del CARA. Chiede quindi se successivamente alla pubblicazione della dichiarazione contestata la deputata Bruno Bossio abbia seguito l'evolversi della questione.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) riferisce di avere effettuato, nel corso della XVII legislatura, molte visite nelle carceri, anche senza preavviso, e di essersi occupata dei centri di accoglienza per i migranti, tra cui il CARA di Crotone, nell'ambito di una più complessiva attività di verifica del rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, oltre che dei diritti umani, in tali strutture. Precisa che, prima di interessarsi alla materia, non sapeva che il sig. Sacco, che non conosceva, fosse il gestore del CARA di Crotone. Precisa inoltre di avere approfondito alcune questioni, dopo la presentazione della prima interrogazione, anche perché era componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia. Ribadisce che dopo le sue due prime interrogazioni è iniziata una campagna denigratoria nei suoi confronti condotta dal sig. Sacco su *Facebook*; ciò nonostante lei ha proseguito nella propria attività ispettiva, anche attraverso visite senza preavviso che le hanno dato modo di verificare situazioni drammatiche, che sono state oggetto di un'ulteriore interrogazione parlamentare presentata successivamente al *post* contestato. Riferisce infine di una audizione del procuratore Gratteri presso la Commissione antimafia della scorsa legislatura, successiva al rinvio a giudizio del Sacco, nella quale lei ha ricostruito, con un intervento in parte segreto, la propria attività ispettiva concernente il CARA di Crotone; tale attività si è svolta anche prima della conclusione delle indagini da parte della magistratura. In conclusione ritiene che il sig. Sacco abbia visto nell'attività parlamentare da lei svolta un pericolo rispetto al modo in cui

egli conduceva le proprie attività, giudicate poi fraudolente nel processo di primo grado.

Alfredo BAZOLI (PD) chiede se il sig. Sacco sia stato condannato in primo grado proprio per fatti legati alla gestione del CARA e oggetto degli atti di sindacato ispettivo della deputata Bruno Bossio.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) conferma che la condanna è relativa ai fatti da lei evidenziati nella sua attività parlamentare. Fa presente inoltre che il sig. Sacco era rappresentante della Misericordia di Isola Capo Rizzuto, ente gestore del CARA, e che i rappresentanti nazionali delle Misericordie si sono dissociati dalle attività del Sacco.

(La deputata Vincenza Bruno Bossio si allontana dall'aula).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

Giovedì 29 aprile 2021

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 21 aprile 2021.

Ingrid BISA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca quindi l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio, pendente presso il tribunale di Cosenza (procedi-

mento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 18). Ricorda che nella seduta del 14 aprile 2021 il relatore, deputato Eugenio Saitta, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 21 aprile scorso la Giunta ha ascoltato la deputata Vincenza Bruno Bossio ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Chiede, quindi, al relatore di intervenire per formulare una proposta di deliberazione.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, rileva che nell'audizione della deputata Bruno Bossio dello scorso 21 aprile si è ulteriormente definito un quadro che era già ben delineato dai documenti a disposizione della Giunta. La deputata ha affermato che il *post* ritenuto diffamatorio dal sig. Sacco rappresentava una proiezione delle sue iniziative parlamentari di tipo ispettivo, condotte a partire dal 2015, sul Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Crotone. Appare infatti chiaro che le dichiarazioni all'origine della querela sono divulgative – con le modalità espressive proprie del mezzo utilizzato – della citata attività ispettiva, consistente nella effettuazione di visite, anche senza preavviso, e nella presentazione alla Camera di più di un atto di sindacato ispettivo, prima e dopo la pubblicazione del *post* contestato; ciò è confermato anche da quella parte del *post* che ha originato la querela per minacce, giustamente archiviata dall'autorità giudiziaria, dove la deputata scriveva: « *ancora non ho finito di indagare su come gestisci gli immigrati. Verrò presto a farti visita* ». Sottolinea che la deputata ha riferito che l'oggetto della sua attività ispettiva può riassumersi in due questioni fondamentali: la prima riguarda la gestione del *pocket money* all'interno del CARA e la seconda riguarda l'affidamento del *catering* a una società riconducibile ai medesimi soggetti titolari di un'altra società che era stata oggetto di una misura interdittiva antimafia. Fa notare che la prima di tali questioni è al centro dell'interrogazione n. 4-08566, esaminata anche dal GIP di Cosenza, il quale però ne ha valutato in modo riduttivo il contenuto e non ha colto

la reale portata delle denunce ivi dettagliatamente circostanziate, anche attraverso il rimando a inchieste giornalistiche. Sottolinea inoltre che la seconda questione è emersa sin dalla visita ispettiva del 22 maggio 2015, citata nella medesima interrogazione e in altri atti parlamentari. Ritiene pertanto evidente che, nella sua attività parlamentare ispettiva, svolta anche prima della pubblicazione delle dichiarazioni contestate, l'onorevole Bruno Bossio abbia ritenuto di denunciare irregolarità nella gestione del CARA e avanzato dubbi sulla legalità della stessa, che – come noto – si sono poi dimostrati fondati in sede penale. Ricorda infatti, per quello che rileva in questa sede, che al Sacco è stata inflitta in primo grado dal tribunale di Cosenza una pesante condanna per associazione di tipo mafioso. A suo avviso, in tale contesto, il riferimento al Sacco come « *Buzzi de noantri* » appare in definitiva rappresentativo e riassuntivo di quanto in precedenza sostenuto in sede parlamentare dalla deputata, in relazione alla gestione del CARA di Isola di Capo Rizzuto. Per le ragioni sopra esposte formula quindi la sua proposta nel senso della insindacabilità.

Ingrid BISA, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta nella quale si procederà con il voto della proposta del relatore.

Mercoledì 5 maggio 2021

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RG NR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 29 aprile 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio, pendente presso il tribunale di Cosenza (procedimento n. 1156/2017 RG NR – n. 2326/17 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 18).

Ricorda che nella seduta del 14 aprile 2021 il relatore, deputato Eugenio Saitta, ha ampiamente illustrato la vicenda alla Giunta e, a seguito dell'audizione dell'interessata nella seduta del 21 aprile scorso, nella seduta del 29 aprile scorso ha formulato la sua proposta nel senso dell'insindacabilità. Chiede pertanto al collega se intende intervenire.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, si richiama all'istruttoria svolta e rileva l'evidente sussistenza nel caso in esame del nesso funzionale tra atti tipici della pregressa attività parlamentare svolta della deputata Bruno Bossio e le opinioni da lei successivamente espresse *extra moenia*, per mezzo dei *social media*. Rinnova quindi la proposta nel senso della insindacabilità.

Alfredo BAZOLI (PD), annuncia il voto favorevole del gruppo al quale appartiene sulla relazione, di cui condivide le ragioni e le conclusioni.

Catello VITIELLO (IV) dichiara il voto favorevole del gruppo sulla relazione dell'on. Saitta, che ringrazia per l'accurato lavoro svolto. Ribadisce l'esigenza di verificare puntualmente, in ogni singolo caso, la continenza e pertinenza delle dichiarazioni rese dai deputati ai fini della valutazione sull'insindacabilità. Sottolinea che la relazione in esame soddisfa la predetta esigenza ed esprime apprezzamento per la positiva evoluzione dell'atteggiamento del gruppo del Movimento 5 Stelle nei confronti del tema dell'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato al relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.

